ERRATA CORRIGE_CODICE DELL'AMBIENTE, ediz. 2011 NELDIRITTOEDITORE

Art. 107 Scarichi in reti fognarie

- 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
- 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
- 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio (1)
- 4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

■ SOMMARIO

■ SEZ. I - L'INQUADRAMENTO •1. Gli scarichi in fognatura.

BIBLIOGRAFIA

Bruno, Art. 107, in Costato – Pellizzer, Commentario breve al Codice dell'ambiente, Padova, 2007, 300-301; IERA, Art. 107, in AA.VV., Codice dell'ambiente, Milano, 2008, 918-919.

⁽¹⁾ Comma prima sostituito dall'art. 2, commi 8-bis e 19, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante Ulteriori disposizioni correttine ed integrative del D.I.gs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (in Gazz. Uff., 29 gennaio 2008, n. 24), col seguente testo: «Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura», e successivamente così sostituito dall'art. 9-quater, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (in Gazz. Uff., 6 novembre 2008, n. 260), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. Gli scarichi in fognatura. Il testo di questo articolo modifica e integra quello dall'art. 33 dell'abrogato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque industriali all'interno delle fognarie, sono inderogabili i valori limite di emissione relativi a tutti gli inquinanti pericolosi elencati nella Tabella 3/A, e ai soli cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforiti e composti organici dello stagno, tra quelli elencati nella Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del t.u. Per tutti gli altri inquinanti, valgono le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati, in base alle caratteristiche del processo industriale che dà origine allo scarico, dalla competente Autorità di ambito. Tali disposizioni devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 (v. retro).

Gli scarichi di acque reflue domestiche all'interno delle reti fognarie sono altresì sempre consentiti, nel rispetto dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità di ambito (comma 2); tali regolamenti, evidentemente, non possono in nessun caso negare la possibilità di scarico dei reflui di origine domestica in una rete fognaria.

Non è invece consentito lo **smaltimento dei rifiuti,** anche se triturati, in fognatura (comma 3), salvi i soli residui alimentari sottoposti a particolare trattamento di «dissipazione», e a condizione che la zona sia servita da idoneo impianto di depurazione.

In ogni caso, per tutti gli allacciamenti, sia civili che industriali, alle reti di fognatura, le Regioni, sentite le Province, possono imporre **norme** integrative della disciplina degli scarichi, sia per garantire il buon funzionamento degli impianti di pretrattamento, eventualmente richiesto ai sensi del comma 4 dell'art. 101, sia per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabiliti in sede di autorizzazione allo scarico (comma 4).